

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ai sensi dell'art.15 della legge 241/90
per la gestione della Rete NEC Italia

TRA

Il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, di seguito denominato CUFA, nella persona del Vice Comandante, Generale di Divisione Davide De Laurentis, domiciliato presso il CUFA, via Giosuè Carducci, 5 00187 Roma – C.F. 97915880583

E

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, di seguito denominato CREA, nella persona del Commissario Straordinario, Cons. Gian Luca Calvi, domiciliato per la carica presso il CREA, via Po, 14 00198 Roma – P.IVA 08183101008 – C.F. 97231970589

PREMESSO CHE

- la Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, in materia di riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, ha modificato la Direttiva 2003/35/CE e abrogato la Direttiva 2001/81/CE;
- l'articolo 9, comma 1 della Direttiva 2016/2284 prevede che gli "Stati membri provvedono al monitoraggio degli impatti negativi dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi in base a una rete di siti di monitoraggio rappresentativa dei loro tipi di habitat di acqua dolce, naturali e seminaturali e di ecosistemi forestali, seguendo un approccio efficace in termini di costi e basato sul rischio";
- l'articolo 10, comma 4, lettere a) e b) della Direttiva 2016/2284 stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione e all'Agenzia europea per l'ambiente entro il 1° luglio 2018 e successivamente ogni quattro anni, l'ubicazione dei siti di monitoraggio e gli indicatori associati utilizzati per il monitoraggio degli

impatti dell'inquinamento atmosferico ed entro il 1° luglio 2019 e successivamente ogni quattro anni, i dati del monitoraggio di cui all'articolo 9;

- è entrato in vigore il decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE";
- l'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81 prevede che con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia istituita una rete di monitoraggio degli impatti negativi dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente 26 novembre 2018, n. 319, disciplina la rete di monitoraggio degli impatti dell'inquinamento sugli ecosistemi prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81 individuando i siti della rete di monitoraggio, i criteri per l'esecuzione del monitoraggio e le modalità di comunicazione dei dati di monitoraggio;
- numerosi siti della rete di monitoraggio individuati dal decreto 26 novembre 2018, n. 319, sono attualmente gestiti dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari (CUFA) in quanto afferenti alla Rete Nazionale per il Controllo degli Ecosistemi Forestali (Con.Eco.For.), istituita nel 1995 dal Corpo Forestale dello Stato (oggi Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari) con l'obiettivo di studiare le interazioni ecologiche tra le componenti strutturali e funzionali degli ecosistemi forestali e i fattori di pressione e cambiamento su larga scala (inquinamento atmosferico, cambiamenti climatici, variazione dei livelli di biodiversità);
- ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera p), del d.lgs. 177/2016 il CUFA si occupa, tra l'altro, delle "attività di studio connesse alla rilevazione qualitativa e quantitativa

- delle risorse forestali, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, e al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati”;
- l’Accordo di collaborazione del 27 dicembre 2018 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e il CUFA, registrato dall’U.C.B. presso il MATTM in data 12 marzo 2019, disciplina lo svolgimento di attività volte ad assicurare l’integrazione della dotazione strumentale e l’attività iniziale di gestione della Rete di monitoraggio degli impatti dell’inquinamento atmosferico sugli ecosistemi, denomina “Rete NEC”;
 - il predetto Accordo prevede che il CUFA possa procedere autonomamente alla definizione di appositi accordi con i soggetti titolari delle attività non direttamente svolte dallo stesso Comando; tali accordi stabiliscono che gli importi siano rimborsati a seguito del trasferimento, da parte del MATTM al Comando, delle risorse corrispondenti alle rendicontazioni delle spese presentate al Comando da parte dei soggetti titolari delle attività non direttamente svolte dallo stesso Comando, corredate dalla documentazione contabile relativa alle attività svolte;
 - il CREA è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all’agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal MIPAAF, istituito con Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n. 454 e riordinato dall’art. 1 comma 381 della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;
 - il CREA persegue le proprie finalità attraverso le attività svolte nei Centri di ricerca in cui è articolato e in particolare il CREA - Centro di ricerca Foreste e Legno svolge le seguenti attività: sviluppo e sperimentazione di metodi, tecniche e strumenti per la conservazione e gestione della biodiversità, miglioramento genetico delle specie arboree di interesse forestale, monitoraggio, pianificazione e assestamento

- forestale, selvicoltura, arboricoltura da legno, valorizzazione economica delle produzioni dei boschi e delle piantagioni da legno;
- all'Ufficio Studi e Progetti del CUFA - Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi - compete la responsabilità di seguire proattivamente studi e progetti riconducibili alla tutela della biodiversità animale e vegetale nonché il coordinamento delle attività di monitoraggio forestale di competenza dell'Arma, anche con particolare riferimento al controllo del livello d'inquinamento degli ecosistemi forestali;
 - il predetto Ufficio Studi e Progetti rappresenta il *National Focal Point* di *ICP Forests* (*International Co-operative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests*) nell'ambito della Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lungo raggio (*UNECE Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution - CLRTAP*);
 - l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
 - i Soggetti in premessa svolgono, nell'interesse della collettività, attività in numerosi settori di interesse comune, tra cui quelli del monitoraggio delle risorse forestali e del rilevamento qualitativo e quantitativo delle stesse;
 - la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità per i Soggetti in premessa perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei Soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna;

Si conviene e stipula quanto segue:

Art.1 – Premessa

Tutto quanto contenuto in premessa, nell'Allegato tecnico e nel Piano finanziario è parte integrante del presente Accordo.

Art. 2 – Obiettivo

Il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art 15 della Legge 241/90, disciplina il rapporto di collaborazione (tecnico-scientifica) tra il CUFA e il CREA per l'esecuzione delle attività definite nel successivo articolo.

Art. 3 Oggetto dell'attività

Il presente Accordo è finalizzato alla realizzazione di attività inerenti la gestione della Rete "NEC Italia" come meglio specificato nell'Allegato Tecnico.

Art. 4 – Responsabili dell'attività

Il Responsabile delle attività per il CUFA sarà il Capo dell'Ufficio Studi e Progetti - Tenente Colonnello Giancarlo Papitto; i Responsabili scientifici delle attività per il CREA, saranno, rispettivamente, per le attività di monitoraggio degli accrescimenti legnosi, il Dott. Andrea Cutini e per le attività di monitoraggio dei dati meteorologici, il Dott. Silvano Fares.

Art. 5 – Attività e impegni reciproci

Il CUFA si impegna a svolgere tutte le attività di coordinamento e gestione della Rete "NEC Italia" nonché a mettere a disposizione del CREA il personale e i siti di monitoraggio per gli scopi di cui al punto successivo.

Il CREA si impegna a svolgere tutte le attività tecnico-scientifiche necessarie al raggiungimento dei risultati per le attività di monitoraggio degli accrescimenti e per quelle di monitoraggio del meteo. L'elenco dettagliato delle attività programmate è riportato nell'Allegato tecnico del presente Accordo, di cui è parte integrante.

Art. 6 – Oneri finanziari o rimborsi spese

In relazione alla esecuzione delle attività di cui all'Accordo di collaborazione del 27 dicembre 2018 citato in premessa, è riconosciuta al CREA, a titolo di rimborso spese e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, una somma pari ad un

totale di 115.896,6 euro (centoquindicimilaottocentonovantasei/ sei euro) ripartiti secondo le voci di spesa riportate nel Piano finanziario allegato al presente Accordo.

In particolare:

- per le attività di monitoraggio inerenti gli accrescimenti saranno corrisposti 8.078,3 euro (ottomilasettantotto, tre euro) all'anno, per un totale di 16.156,6 euro (sedicimilacentocinquatasei, sei euro) per due anni;
- per le attività di monitoraggio inerenti il meteo, 99.740,00 euro (novantanovemilasettecentoquaranta, zero euro), di cui 53.870,00 euro (cinquantatremilaottocentosettanta, zero euro) il primo anno e 45.870,00 euro (quarantacinqueottocentosettanta, zero euro) il secondo anno.

Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente Accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.

Il rimborso delle spese sostenute dal CREA per lo svolgimento delle previste attività di monitoraggio sarà erogato dal CUFA mediante versamento sul conto di Tesoreria speciale n. 79347 secondo le modalità ed i tempi previsti nell'allegato Piano Finanziario.

Art. 7 – Durata

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione, avrà durata per un periodo di 24 mesi e potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno 3 mesi prima della data di scadenza.

Art. 8 – Controversie

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso l'Autorità giudiziaria competente.

Art. 9 – Proprietà intellettuale e industriale e tutela del background

Tutti i risultati parziali e finali derivanti dal presente Accordo, saranno di proprietà di entrambe le Parti. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del presente Accordo verranno effettuate previa intesa tra le Parti. In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune in parti uguali, salvo diverso accordo scritto fra le Parti, e verranno depositati a nome di entrambi, fatto salvo il diritto degli inventori ai sensi delle leggi vigenti, nonché del Regolamento del CREA.

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali i dati ed il know-how forniti da ciascuna Parte (o da terzi per conto di una singola Parte) durante l'esecuzione del presente contratto sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute. Le Parti si obbligano per l'intera durata del presente contratto, a mantenere strettamente riservati, adottando al riguardo ogni più idonea misura, i dati, le invenzioni (anche in fase di studio), il know-how e quant'altro comunicato da una Parte all'altra in forza dell'esecuzione del presente contratto o in dipendenza di questo, rendendosi responsabili del rispetto del suddetto obbligo di riservatezza da parte dei propri dipendenti e collaboratori esterni.

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'obbligo di segretezza di cui al presente articolo non trova applicazione con riguardo alle informazioni: a) che al momento della divulgazione erano già divenute di pubblico dominio; b) che sono divenute di pubblico dominio a seguito di divulgazione senza colpa di una delle Parti; c) che erano già conosciute prima della relativa comunicazione ricevuta dall'altra Parte; d) che sono state legittimamente divulgate da una parte terza che non aveva obbligo di

segretezza; e) che ciascuna Parte sarà obbligato a divulgare per legge o in sede di un procedimento giudiziale.

Art. 10 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

Le Parti del presente Accordo si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

Le Parti del presente Accordo garantiscono il rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali, in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE – G.D.P.R. n. 679/2016 e, D. Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. e D.Lgs. n.101/2018).

Art. 11 – Responsabilità

Ciascuna Parte si impegna a sollevarsi reciprocamente da eventuali danni a terzi e a cose che possano derivare nello svolgimento delle rispettive attività.

Ciascuna Parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo gode di valida copertura assicurativa secondo la normativa rispettivamente vigente.

Art. 12 – Diritto di recesso

Le Parti hanno la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti alla propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con preavviso di almeno 60 giorni, da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e il CUFA si impegna a corrispondere al CREA l'importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento dell'anticipata risoluzione del rapporto.

Art. 13 – Spese contrattuali e di registrazione

Le Parti rinviando alle normative vigenti in materia e danno atto che il presente Accordo, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR 131 del 26/04/1986, a cura e a spese della Parte che richiede la registrazione.

Art. 14 – Norme finali

Il presente Accordo è impegnativo per le Parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra il CUFA e il CREA si applicano le normative vigenti ed in particolare le disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili.

Il presente Accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis. della legge n.241/90, e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

Per il CUFA,

Il Vice Comandante,

Generale di Divisione

Davide De Laurentis

Per il CREA,

Il Commissario Straordinario
Cons. Gian Luca Calvi

Accordo CUFA-CREA - ALLEGATO TECNICO

Descrizione delle attività programmate e dei risultati previsti

Attività programmate

Le attività devono essere orientate al rilevamento dei "parametri minimi monitorati", previsti dall'Allegato I - Tabelle 2 e 3 del DECRETO 26 novembre 2018 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per quanto riguarda lo **studio degli accrescimenti legnosi e della meteorologia**, in accordo con quanto previsto dai Programmi operativi internazionali ICP.

Risultati previsti

I risultati previsti dall'Accordo, legati al monitoraggio degli Ecosistemi Terrestri, sono:

- Crescita della vegetazione (accrescimenti);
- Parametri meteorologici: precipitazione, radiazione solare, temperatura, umidità e pressione dell'aria, velocità del vento.

Il CREA dovrà fornire al CUFA, prima della scadenza di ogni semestre, un **rapporto tecnico** nel quale sono descritti lo stato di avanzamento ed un **rendiconto finanziario** delle spese sostenute. I documenti saranno integrati nel Rapporto Tecnico e nel resoconto Finanziario che il CUFA invierà al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il monitoraggio dello stato di svolgimento delle attività nella Rete NEC Italia.

Accordo CUFA-CREA – ALLEGATO PIANO FINANZIARIO

La tabella seguente riporta i costi complessivi in euro nei 2 anni di durata dell'Accordo. Tutti i costi dovranno essere rendicontati autonomamente dal CREA, senza superare l'importo massimo di spesa per singola attività, tra le seguenti voci previste nell'Allegato II dell'Accordo di Collaborazione tra MATTM e CUFA:

- missioni;
- acquisto di strumenti e/o apparecchiature, dotazione informatica e materiale necessario per le attività oggetto dell'Accordo;
- spese correnti, contratti a terzi e/o altro.

COSTI PER SINGOLE ATTIVITÀ	COSTO (€)
Ecosistemi Terrestri - Accrescimenti legnosi	€ 16.156,6
Ecosistemi Terrestri – Meteorologia	€ 99.740,0
TOTALE	€ 115.896,6

In considerazione della natura giuridica dell'Accordo, stipulato ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute verrà presentata, contestualmente ai vari prodotti, con scadenza semestrale, una notula corredata dalla relativa rendicontazione e documentazione contabile, quest'ultima consistente:

- per le missioni, nel consuntivo liquidato;
- per l'acquisto di strumenti e/o apparecchiature, dotazione informatica e materiale necessario per le attività oggetto dell'Accordo, valorizzate al valore di acquisto, nella fattura e nel relativo mandato di pagamento;
- per le restanti spese (spese correnti, contratti a terzi e/o altro), nella fattura e nel relativo mandato di pagamento.

La rendicontazione verrà accompagnata dalla certificazione dei relativi responsabili individuati dalle Parti relativamente alle risorse umane impiegate nonché a tutte le spese effettuate. I versamenti da parte del MATTM avverranno di norma entro 60 giorni dall'accettazione delle singole rendicontazioni semestrali, a fronte di presentazione di nota di debito emessa dalle Parti e comunque nei limiti imposti dall'articolo 5 dell'Accordo.

L'erogazione dei fondi, come previsto dall'art. 5 dell'Accordo di Collaborazione tra MATTM e CUFA, avverrà a seguito di richiesta formale del CREA e secondo le disponibilità di cassa che si verranno a determinare successivamente alle erogazioni da parte del MATTM (Allegato II dell'Accordo di Collaborazione tra MATTM e CUFA).

Allo scopo dovrà essere prodotta nota sottoscritta dal Direttore del CREA – Centro di Ricerca Foreste e Legno a cui allegare un rendiconto analitico delle spese sostenute, che riporti la descrizione e l'importo delle singole voci di spesa, e una relazione tecnico-scientifica sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti alle varie scadenze sottoscritta dai responsabili scientifici dell'attività. Ricevuta detta documentazione, il rimborso delle spese da parte del CUFA avverrà mediante versamento sul conto di Tesoreria speciale n. 79347.